

BOZZA DI ACCORDO

A NORMA DELL'ART. 11 L. 7.8.1990 N. 241

TRA

il **Comune di Vaie** in persona del Sindaco (C.F. 01473450011), con sede in Vaie (TO), Via I Maggio n. 40, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale del _____ n. ____ (di seguito "*Comune*")

e

la società _____ (P.IVA _____) in persona del legale rappresentante, con sede in _____, Via _____, (di seguito "*Società*")

Premesso che

a) il Comune di Vaie è titolare della concessione di acque minerali "*La Perla*" ad uso mescita al pubblico (determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città metropolitana di Torino 24.7.2020 n. 2857 - ALL. 1);

b) la società _____ ha manifestato al Comune di Vaie il proprio interesse a subentrare nella concessione di acque minerali "*La Perla*" in funzione dello sfruttamento della stessa ad uso imbottigliamento;

c) il Comune di Vaie a seguito di manifestazione d'interesse pubblicata sul sito www.comune.vaie.to.it ha accettato la proposta di subentro nella concessione "*La Perla*" presentata dalla società;

d) il trasferimento della concessione "*La Perla*" postula il preventivo rilascio dei seguenti provvedimenti amministrativi da parte di diverse Autorità statali e locali:

1) il riconoscimento della mineralità dell'acqua, attualmente sospesa;

2) la trasformazione della concessione ad uso mescita al pubblico in concessione ad uso imbottigliamento;

3) l'autorizzazione al trasferimento della concessione dal Comune di Vaie alla società _____;

e) il Comune e la società (d'ora in avanti anche denominati "Parti"), intendono definire attraverso uno specifico accordo i rispettivi adempimenti e i reciproci obblighi;

f) lo schema del detto accordo è stato approvato dal Comune di Vaie, con deliberazione del Consiglio comunale _____ n. _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

— A —

— NORME GENERALI —

Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

L'accordo disciplina gli adempimenti e gli obblighi che le parti assumono in funzione del trasferimento a titolo oneroso della titolarità della concessione "La Perla" ad uso imbottigliamento dal Comune alla Società e i relativi adempimenti a carico di ciascuna di esse.

Esulano dall'accordo gli ulteriori titoli amministrativi che la Società è tenuta ad acquisire per l'attività di commercializzazione dell'acqua minerale oggetto della concessione "La Perla".

Art. 3 – CORRISPETTIVO DEL TRASFERIMENTO

Il corrispettivo per il trasferimento della titolarità della concessione "La Perla" ad uso imbottigliamento dovuto dalla Società al Comune è di € 1.500.000,00, al netto degli oneri fiscali.

Il corrispettivo pattuito sarà versato in unica soluzione alla stipulazione dell'atto di trasferimento della titolarità della concessione "La Perla" mediante uno o più assegni circolari

Art. 4 – COSTI, SPESE E ONERI FISCALI

Tutti i costi e le spese, comprese quelle di assistenza legale, e gli oneri, anche fiscali, a qualsiasi titolo dovuti in relazione ad ogni attività necessaria per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi indispensabili, o comunque ritenuti necessari dalle Autorità competenti secondo la normativa vigente, al trasferimento della titolarità della concessione, sono a carico diretto, integrale ed esclusivo della Società.

La Società espressamente manleva il Comune da ogni eventuale pretesa di terzi in relazione alle attività di cui al precedente paragrafo.

I costi, le spese e gli oneri a carico della Società non sono inclusi nell'importo del corrispettivo pattuito.

Art. 5 – CANONE AGGIUNTIVO

La Società si obbliga a riconoscere al Comune di Vaie un canone annuo pari al 2% del fatturato generato dall'attività di sfruttamento della concessione "La Perla" a decorrere dal secondo anno successivo all'avvio dell'attività produttiva e fino alla cessazione dell'attività stessa.

Le parti concordano che, ai fini del precedente paragrafo, l'avvio dell'attività produttiva coincide con la presentazione di un'apposita dichiarazione di inizio attività che la Società deve depositare al Comune entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla stipulazione dell'atto di trasferimento, pena l'applicazione di una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

– B –

PRIMA FASE – RICONOSCIMENTO DELLA MINERALITÀ DELL'ACQUA

Art. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI

La Società si impegna a compiere tutti gli adempimenti necessari per consentire al Comune la presentazione dell'istanza di riconoscimento della mineralità dell'acqua oggetto della concessione "La Perla" al Ministero della Salute secondo le pertinenti disposizioni regolamentari vigenti.

Il Comune si impegna a presentare al Ministero della Salute l'istanza di riconoscimento della mineralità dell'acqua oggetto della concessione "La Perla" al completamento, da parte della Società dei propri adempimenti, con consegna della integrale documentazione da allegare all'istanza.

— C —

SECONDA FASE - TRASFORMAZIONE DELLA CONCESSIONE "LA PERLA" DA USO MESCITA AL PUBBLICO E USO IMBOTTIGLIAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO

ART. 7 - OBBLIGHI DELLE PARTI

La Società, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di riconoscimento della mineralità dell'acqua, si impegna a compiere tutti gli adempimenti necessari per consentire al Comune la presentazione dell'istanza di trasformazione della concessione da uso mescita al pubblico in uso imbottigliamento e dell'istanza di autorizzazione al trasferimento della concessione medesima alla Società stessa, con consegna dell'integrale documentazione necessaria, conformemente alle indicazioni dalla Città metropolitana di Torino e di ogni altra Autorità secondo le disposizioni vigenti.

Il Comune si impegna a presentare alla Città metropolitana di Torino, la domanda di rilascio del provvedimento di trasformazione della concessione in uso imbottigliamento e la domanda di rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della concessione medesima alla Società stessa, al ricevimento da parte della Società, della integrale documentazione da allegare alla domanda stessa.

— D —

TERZA FASE - TRASFERIMENTO A TITOLO DEFINITIVO DELLA CONCESSIONE "LA PERLA" ALLA SOCIETÀ ACQUESANMICHELE SRL

Art. 8 – ATTO DI TRASFERIMENTO

Le parti, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione della Città Metropolitana di Torino al trasferimento della concessione "La Perla" ad uso imbottigliamento, si impegnano a stipulare l'atto di trasferimento a titolo definitivo della concessione.

Con la sottoscrizione dell'atto di trasferimento, la Società riconosce che il Comune ha bene adempiuto agli obblighi assunti con l'accordo e si obbliga al pagamento del canone aggiuntivo nei modi e nei termini pattuiti all'articolo 5.

Al momento della sottoscrizione dell'atto di trasferimento, la Società verserà al Comune secondo le modalità pattuite all'articolo 3, la somma di € 1.500.000,00.

Gli oneri fiscali e notarili derivanti dall'atto di trasferimento sono ad esclusivo carico della Società.

– E –

NORME FINALI

Art. 9 – SCIoglimento del contratto

In caso di mancata adozione del provvedimento di riconoscimento della mineralità dell'acqua o di rigetto dell'istanza di trasformazione in uso imbottigliamento della concessione attualmente ad uso mescita al pubblico o di diniego dell'autorizzazione al trasferimento della concessione o comunque di mancato rilascio di altri provvedimenti amministrativi ritenuti necessari dalle Autorità competenti secondo la normativa vigente al trasferimento della titolarità della concessione, l'accordo si intenderà automaticamente risolto con immediata liberazione da ogni impegno reciproco.

L'accordo si intenderà parimenti automaticamente risolto con immediata liberazione da ogni impegno reciproco qualora taluno degli atti indicati nel paragrafo precedente siano revocati, annullati o dichiarati illegittimi in sede giudiziaria prima della stipulazione dell'atto di trasferimento.

I costi, le spese e gli oneri sostenuti dalla Società per l'adempimento degli obblighi del presente accordo rimangono a carico della Società stessa, che rinuncia fin da ora a chiederne la restituzione o il rimborso, anche parziale, al Comune.

Art. 10 – GARANZIA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi del presente accordo, la Società all'atto della sottoscrizione dello stesso, presta a tale titolo, una fideiussione con pagamento a prima richiesta, con rinuncia alla facoltà di opporre le eccezioni del debitore principale e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di € 1.500.000,00, pari al 100% del valore della concessione "La Perla".

Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione dell'atto di trasferimento della concessione "La Perla" e contestuale pagamento del corrispettivo di € 1.500.000,00, come determinato dall'articolo 3 dell'accordo.

Alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento della concessione "La Perla", la Società presta, a garanzia degli obblighi assunti all'articolo 5, una fideiussione a prima richiesta, con rinuncia alla facoltà di opporre le eccezioni del debitore principale e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di importo pari a € 4.500.000,00.

La predetta fideiussione sarà svincolata progressivamente e in modo proporzionale a quanto annualmente pagato dalla società secondo quanto pattuito all'articolo 5. Al raggiungimento dell'importo garantito, la Società rilascerà una nuova fideiussione di pari importo e alle medesime condizioni, sempre a garanzia del pagamento del canone aggiuntivo previsto dall'articolo 5.

Art. 11 – ESECUZIONE IN BUONA FEDE

Le parti si impegnano a dare esecuzione all'accordo secondo il canone della buona fede contrattuale nonché a porre in essere tutte le iniziative utili per il perfezionamento del trasferimento della concessione.

Art. 12 – RECESSO

È escluso la facoltà della Società di recedere unilateralmente dall'accordo.

Decorso un anno dalla data di sottoscrizione dell'accordo e in assenza della stipulazione dell'atto di trasferimento, il Comune può recedere unilateralmente dal contratto senza alcun onere economico o finanziario. In tal caso la società rinuncia fin da ora a richiedere al Comune il rimborso, anche solo parziale, di costi, spese e oneri fiscali sostenuti in esecuzione dell'accordo.